

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Provvedimento di urgenza n° 3 del 28/05/2018

Il Presidente

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom Abruzzo, pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006 ed in particolare l'art. 4 che riconosce in capo al Presidente del Corecom Abruzzo la possibilità di adottare, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da parte del Comitato, i conseguenti provvedimenti, che poi sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la consequenziale ratifica;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018;

VISTA la nota del 23/05/018 ed acquisita al protocollo n. 11057 del 24/05/2018 dell'On. Fabio Berardini nei confronti di RAI regionale dell'Abruzzo in ordine alla presunta violazione dell'art. 2 della Delibera AGCOM n. 205/2018 in merito alla suddivisione degli spazi televisivi destinati ai candidati sindaci del Comune di Teramo ed ai 17 rappresentanti delle liste collegate, ritenendo illegittimo il criterio adottato sostenendo, in particolare, che: *"Secondo questi calcoli il candidato Cristiano Rocchetti del Movimento 5 Stelle, che si presenta con una singola lista avrà diritto a 4 minuti + 1 minuto e 40 secondi per un totale di 5 minuti e 40 secondi. Il candidato Giandonato Morra, invece, che si presenta con una coalizione di 6 liste avrà a disposizione 4 minuti + 1 minuto e 40 per ogni lista = 4 + 1,40(x6) per un totale di 12 minuti e 40 secondi."* deducendo, dunque, che *"Appare palese che in caso di coalizioni di liste, concedere del tempo uguale ad un rappresentante*

per ogni lista **viola la par condicio.**”, aggiungendo che “è necessario differenziare nettamente i Sindaci che si presentano alle elezioni unicamente con una singola lista e quelli che si presentano con una coalizione di liste”, all’uopo allegando copia del verbale del 21/05/2018 relativo alle Tribune Elettorali Regionali;

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Amministrativo di supporto al Corecom, in esito alla segnalazione, ha inoltrato alla sede regionale della RAI la nota prot. n. 11142 del 24/05/2018 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 26/05/2018;

ATTESO che entro il termine predetto non sono state depositate le controdeduzioni richieste alla testata giornalista RAI regionale;

VISTO l’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, che riconosce quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, oltre che l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione ed il successivo art. 7 che afferma che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 all’art. 2, comma 3 stabilisce cosa debba intendersi per comunicazione politica, definendone le caratteristiche “*esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche*” e che, in tali programmi, la cui diffusione è obbligatoria per le “concessionarie radiofoniche e televisive nazionali che trasmettono in chiaro”, il riparto degli spazi avviene secondo criteri aritmetici, come definiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità, rispettivamente, per la concessionaria pubblica e per le emittenti nazionali private;

CONSIDERATO che l’art. 2 della Delibera AGCOM n. 205/18 prevede:

1. al comma 1 che “*In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto*”;
2. al comma 2, punto II) che “*nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. a) (ossia candidati alla carica di sindaco) per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b) (ossia liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei consigli comunali)*”;

DATO ATTO che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non ha adottato lo specifico regolamento per ciò che concerne le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alla tornata elettorale del 10 giugno;

VISTO il verbale del 21/05/2018 recante la programmazione delle tribune elettorali "Elezioni Amministrative 2018", dedicate al solo Comune della città di Teramo, dalla quale si evince che:

1. sono stati realizzati n. 2 appuntamenti elettorali, uno il 30 maggio e l'altro il 6 giugno, la cui durata è stata ripartita in parti uguali tra i sette candidati alla carica di Sindaco ed i rappresentanti di diciassette liste;
2. le tribune televisive previste nei giorni 30 maggio 2018 e 6 giugno 2018, andranno in onda su Rai Tre dalle ore 13:15 alle ore 13:45 circa e le tribune radiofoniche saranno trasmesse su Radio Uno dalle ore 23:05 alle ore 23:35 circa;
3. a seguito del sorteggio è stata determinata la durata complessiva di 30 minuti per la registrazione e la messa in onda delle trasmissioni;

VISTI gli allegati "A" e "B" al predetto verbale recanti rispettivamente: uno dedicato alla programmazione delle diciassette liste e nel quale ad ogni delegato è stato attribuito uno spazio di un minuto e quaranta secondi ciascuno e l'altro dedicato alla programmazione delle tribune politiche destinato ai sette candidati sindaci ai quali è stato attribuito uno spazio di quattro minuti ciascuno;

VISTA la risposta che la testata giornalista regionale della RAI ha inviato all'On. Berardini in data 25/05/2018, rimessa dalla testata in data odierna in cui si asserisce che *"in coerenza con l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore, i candidati sindaco (quali rappresentati di una o più liste che li sostengono - solo impropriamente qualificate come "coalizioni"-) sono considerati soggetti distinti dalle liste di candidati alla carica di consigliere che, a differenza di quanto avviene per le elezioni politiche, partecipano alla competizione elettorale autonomamente anche quando sostengono un candidato sostenuto insieme ad altre liste. Tale interpretazione, peraltro, risulta coerente anche con gli atti di chiarimento forniti sulla materia dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza."*, aggiungendo che *"In tutte le versioni del Regolamento per l'accesso ai mezzi di comunicazione nel corso delle campagne elettorali amministrative, infatti, è stata sottolineata la distinzione netta tra gli unici due soggetti politici rilevanti: i candidati sindaco e, dall'altro, le liste di candidati. Le liste partecipano al dibattito come soggetti politici autonomi, con uguale trattamento tra loro al fine dell'accesso alla comunicazione politica. Le liste, infatti, concorrono alla formazione dei consigli attraverso i propri candidati consiglieri, indipendentemente dalle alleanze e dall'eventuale comune sostegno ad un candidato sindaco, posto che nelle elezioni Comunali è possibile votare per un Candidato sindaco e disgiuntamente per una lista che sostiene un altro Candidato sindaco. Sommare i tempi assegnati ai candidati sindaco con i tempi assegnati alle liste, prendendo ciò come base del suo ragionamento, non appare pertanto coerente con il complessivo sistema e con l'interpretazione fornita dalla Commissione, anche in ragione del fatto che la legge per l'elezione del Sindaco e dei consigli comunali prevede, come detto, il voto disgiunto e che, conseguentemente le liste alleate che sostengono un unico candidato*

non si avvantaggiano nella ripartizione dei voti al candidato comune. Tant'è che il voto dato esclusivamente al candidato sindaco non si estende alla liste e/o alle liste che lo sostengono.”

CONSIDERATO che l'operato della testata giornalistica regionale della RAI è conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate ed al corretto svolgimento del confronto politico, in quanto la testata giornalistica ha provveduto ad assegnare il medesimo spazio a tutte le liste collegate ai candidati a Sindaco, in tal modo assicurando pari visibilità a tutti i soggetti politici che concorrono alla formazione dei consigli attraverso i propri candidati consiglieri e garantendo il rispetto del principio di parità di trattamento;

RITENUTO, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 4 del regolamento Interno, per le motivazioni sin qui esplicitate, ed in ragione di quanto prescritto nell'art. 10 della Legge n. 28/2000 di dover concludere “senza indugio” il procedimento di contestazione “*entro le quarantotto ore successive all'accertamento della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689*”.

DISPONE

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'archiviazione ai sensi dell'art. 16 della Delibera AGCOM n. 205/18/CONS, per le suesposte motivazioni;
2. di stabilire l'immediata esecutività del presente provvedimento;
3. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di propria competenza;
4. di sottoporre il presente atto d'urgenza alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile per la conseguenziale ratifica.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.